

Udienza del 25 03 1998

PRESIDENTE: Prego.

Allora, la parola al Pubblico Ministero che inizierà la requisitoria.

PUBBLICO MINISTERO: La ringrazio della parola, la ringrazio di questo provvedimento. Ringrazio la Corte, nel senso che, se siamo arrivati a questo punto della vicenda processuale, se si può parlare di meriti, per certo, fondamentale, essenziale, è stata l'attività, un'attività che ha svolto la Corte in tutti questi mesi.

La fisiologia di ogni processo è arrivare al momento in cui si tira le somme, al momento in cui le parti prendono la parola. La parte che per prima deve prendere la parola è il Pubblico Ministero. Ma questo non toglie che si può arrivare a concludere un processo in una situazione piuttosto che in un'altra, avendo svolto un certo lavoro, o avendo svolto un lavoro che ha caratteristiche e prerogative, profili magari diversi da quelli che erano stati preventivati.

Ecco perché ho ringraziato del provvedimento della Corte; ho ringraziato un provvedimento che arriva oggi, arriva con un orario inconsueto, ma questo non è un problema. Le requisitorie cominciano di regola la mattina alle 09.00, o alle 9 e mezzo, non cominciano alle 13 meno un quarto, ma non è questo il punto. L'importante è poter dire, esprimere, da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero, la soddisfazione. Perché il momento nel quale si tira le somme del processo, è un momento nel quale tutti, a cominciare quindi dall'organo dell'accusa, sono in grado di fare un bilancio, sicuramente positivo, dell'attività che si è svolta.

E siccome tutto quanto si è compiuto durante questi mesi di istruttoria dibattimentale, deve la sua qualità; deve soprattutto la sua finalizzazione ai provvedimenti numerosissimi che la Corte ha adottato dal 12 novembre 1996, la soddisfazione per me e per il dottor Nicolosi nel concludere questo processo, nasce proprio dalla straordinaria, straordinaria qualità del lavoro che la Corte ha fatto.

Il 12 novembre, praticamente, non ci conoscevamo nemmeno sul piano personale; dopo 16 mesi, o giù di lì, le conoscenze sono sicuramente migliorate. Ma il mio modo di parlare, è un modo fiorentino, per qualcuno sarà anche in qualche modo fastidioso. Non riuscirò mai a parlare correttamente l'italiano. Non me ne vorranno quelli che hanno la fortuna di saper parlare l'italiano. Il dottor Nicolosi ha una parlata migliore della mia, ma non è questo il problema. Mi farete grazia delle "T" aspirate, mi farete grazia delle "C" che non ci sono, se sono "C" dure; mi perdonerete per tutta una serie di buone ragioni.

Oggi conoscete anche personalmente le persone che sono qui a rappresentare quelle che, a suo tempo, furono definite le buone ragioni dell'accusa.

È un passaggio che io rammento di quella, dell'esposizione introduttiva. Dovevamo dimostrare il fondamento delle buone ragioni dell'accusa; oggi siamo a tirare le somme del programma di dimostrazione che ci siamo dati e che crediamo di aver anche messo, portato a compimento. Perché ho attraversato, perché mi sono soffermato sul fatto che ci si conosce? Anche sul piano personale, come conoscete me, conoscete i difensori, gli imputati, anche, sono persone che non vi sono più estranee come lo erano all'inizio del processo. Per una ragione semplice, perché non vi sorprenderà se vi dico che questo è stato - non sapevo che sarebbe stato il 25 di marzo o se sarebbe stato intorno al 10 di febbraio - questo è stato, è un momento che attendiamo, anche sul piano personale, da tempo. Lo attendiamo da lontano. Lo attendiamo con ansia; con un'ansia che, non ho timore a dirvi, si dimensiona soprattutto su un interrogativo: con quali parole, con quali argomenti, mi rivolgerò, ci rivolgeremo questa volta alla Corte.

Abbiamo lavorato per mesi con un cliché, con uno standard: chi dobbiamo sentire oggi?, qual è la prova che oggi il Pubblico Ministero elabora? E domani quale sarà?

Questo modello ormai appartiene alle udienze, alle 160 circa udienze che abbiamo trascorso. Oggi il Pubblico Ministero è, al di là di questa conoscenza personale, è tornato nuovamente un oggetto misterioso, è tornato nuovamente un condensato di punti interrogativi.

Ecco l'ansia. Da qual argomento, da quali argomenti cominceremo? Con quali criteri ci presenteremo? Su che cosa cominceremo a chiedere attenzione ancora una volta alla Corte? Non è che appartiene alla fisiologia dei processi presentarsi al momento delle conclusioni con

questo tipo di interrogativi. I processi sono, per loro natura, nella assoluta stragrande delle situazioni, assoluta stragrande maggioranza delle situazioni in processi diversi da questo. Sono processi che hanno una logica interna che si traduce in una regola di comportamento per colui che, del processo, si serve, che del processo deve dare una rappresentazione, che del processo deve dare una interpretazione.

Qui, invece, le esperienze soggettive, più o meno diffuse che siano, aiutano poco. Io sono convinto che, strada facendo, la Corte ha preso consapevolezza della straordinaria vastità dei problemi, intesa sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Sono innumerevoli, nel senso etimologico del termine, non si possono numerare i problemi che dovranno essere risolti. Non se ne può apprezzare nemmeno la qualità. Detto in altri termini, la complessità, la difficoltà di ogni singolo problema che andrà affrontato e risolto.

Allora ci chiedevamo, il dottor Nicolosi e io, sarà meglio iniziare prospettando quali sono, secondo noi, i criteri generali di valutazione della prova che hanno particolare luogo, per non dire il primato, della presente vicenda processuale.

Sarà meglio viceversa articolare una rappresentazione dei fatti, come iniziativa espositiva preliminare, per poi elaborare nel corso della rappresentazione dei fatti, di volta in volta le regole di giudizio che valgano per quella certa vicenda, per quel certo segmento del processo e che valgano anche per i segmenti ulteriori che presentino aspetti di analogia.

Sarà forse meglio, anziché seguire un criterio rappresentativo dei fatti, secondo un ordine cronologico, iniziare dalla ricostruzione dell'ambiente criminale, l'ambiente criminale dominante. L'ambiente criminale che è il comune denominatore di tutte le imputazioni e degli imputati, pressoché nella loro totalità.

Sarà forse meglio affrontare, invece, dal punto di vista contenutistico la domanda classica di ogni processo. Cioè il perché di questi avvenimenti. Ma non il perché, un perché aspecifico, un perché molto specifico, molto immediato. Quella che, nel gergo giudiziario, si chiama la causale dei reati. Ovverosia, sarà forse meglio iniziare dalla ricostruzione di una vicenda distribuita nel tempo, nello spazio e nelle persone che, unificata, condensa la causale dei fatti di strage che devono essere giudicati.

Sarà, viceversa, più opportuno occuparsi immediatamente degli avvenimenti di strage a partire dalla cosiddetta generica. Cioè seguire il percorso ricostruttivo che abbiamo fatto al dibattimento. Sarà il caso, viceversa, di iniziare affrontando gli aspetti giuridici dell'imputazione, definendo che cosa s'intenda per aggravante della finalità di terrorismo, che cosa s'intenda aggravante della finalità di mafia.

Non è per fare una rassegna dei dubbi del Pubblico Ministero, dei quali giustamente può interessare fino ad un certo punto. È semplicemente per spiegare la ragione per la quale poi il Pubblico Ministero ha scelto una certa strada. Che, se non apparirà la migliore, se non apparirà la più convincente, comunque potrà essere valutata come una scelta praticata dal Pubblico Ministero in nome di un criterio di preferenza, rispetto alle altre.

Ciascuna di queste scelte avrebbe presentato delle controindicazioni, a partire dalla questioni giuridiche. Parlare di questioni giuridiche può essere superfluo, per non dire di peggio, in quanto le questioni giuridiche logicamente vengono a seguito di una ricostruzione dei fatti. Intanto determiniamo i fatti nella loro oggettività e nel rapporto che questi fatti denunciano per le persone degli accusati e poi tiriamo le conseguenze anche di tipo giuridico.

Ricostruire l'ambiente, ha una controindicazione. Forse ne ha più d'una. Soprattutto quella di esporre l'esposizione a rischio di ripetizioni. Avremmo parlato più volte per dire le stesse cose sul conto degli stessi imputati, o delle stesse vicende, una volta in rapporto all'ambiente criminale di riferimento; una volta in rapporto, magari, alla specifica, alla prova specifica in ordine ad un reato. Tra un attimo spero di poter spiegare per quale ragione si è deciso di fare una rappresentazione, una illustrazione orale delle conclusioni muovendo da una determinata specifica ricostruzione.

Ma ho bisogno ancora di qualche considerazione introduttiva.

Paradossalmente le nostre conclusioni sono già illustrate in ciascuna delle pagine delle 160 udienze trascritte in istruttoria dibattimentale che abbiamo fatto. Le nostre conclusioni sono già illustrate negli esami delle circa 550 persone che sono state fatte sfilare davanti alla Corte.

Le nostre conclusioni sono già illustrate nei documenti, anche cospicui, eterogenei, qualitativamente come provenienza, che stanno nel fascicolo del dibattimento, che vi stavano prima ancora che iniziasse il dibattimento, che vi sono state inserite nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Volevo poter dire già a questo punto le parole che ogni Pubblico Ministero dice al termine di ogni

processo, anche se non adopra la formula aulica di Lisia: avete ascoltato, avete visto, giudicate. Non è, anche se è paradossale l'affermazione che ho fatto poco fa, non è un modo di dire. Le nostre conclusioni sono già illustrate in ognuna delle pagine del processo.

Se abbiamo fatto sentire 550 persone alla Corte, è anche vero che abbiamo risparmiato alla Corte l'esame di circa 200 persone. Tanto è il differenziale tra la lista testimoni e l'istruttoria dibattimentale in concreto espletata.

Abbiamo cercato di dare alle dimensioni del nostro programma probatorio la massima estensione possibile, rispetto alla miglior dimostrazione possibile della fondatezza delle ragioni dell'accusa. Cercando, per altro, di risparmiare al processo ogni superfluità per non dire ogni inutilità.

Abbiamo cercato di evitare ripetizioni, abbiamo cercato di portare, di evitare che il dibattimento si occupasse di situazioni e di soggetti che non si collegassero in maniera reale, in maniera effettiva, in maniera funzionale, al programma della prova.

Abbiamo cercato di calibrare ogni domanda di ogni esame a questa regola della funzionalità; e che il nostro compito, compito interessato - e non di interesse personale ovviamente si tratta - compito interessato era quello di fornire al Giudice tutti gli elementi che fossero utilizzabili per la decisione, senza che il materiale sul quale avrebbe dovuto esercitare la sua valutazione, fosse contaminato da elementi inutili, da elementi spuri, da elementi in qualche modo fuorvianti.

Non so se ci siamo riusciti, non so se siamo riusciti a far comprendere - e forse non era nemmeno possibile chiederlo - la ragione di una specifica domanda fatta ad un testimone.

Mi ricordo di aver scorto nell'espressione di alcuni dei Giudici, un che di sorpresa, e comunque un punto interrogativo, allorché interpellai un ufficiale di Polizia Giudiziaria, maresciallo Cappottella, su due telefonate. O per meglio dire sugli intestatari - che poi era lo stesso intestatario - di un'utenza telefonica palermitana sulla quale si era attivato, nei primi dell'aprile del 1994, il cellulare intestato all'Autosalone G.&G. di Giacalone Luigi. Per avere dall'ispettore Cappottella la risposta che, in entrambi casi, la telefonata era indirizzata all'utenza dell'autolavaggio di via Sacco e Vanzetti di Costa Maurizio e Trombetta Agostino.

Ricordo di aver chiesto puntigliosamente al maresciallo Cappottella di specificare l'orario delle due telefonate, che per altro leggevamo dai tabulati, e l'intestatario. Non solo, ma chiesi al maresciallo Cappottella di sapermi dire se, nei giorni precedenti o successivi queste due, di questa giornata particolare, vi erano altri contatti telefonici tra l'utenza cellulare nella disponibilità dell'imputato Giacalone - secondo l'assunto nostro - e questa, l'utenza dell'autolavaggio.

Poteva apparire una superfluità, poteva apparire un ritocco barocco, ma senza nessuna ricaduta pratica, dal punto di vista della dimostrazione.

E invece non era così. Il Pubblico Ministero aveva ben presente che quel certo accertamento andava a combaciare con assoluta esattezza con una dichiarazione che aveva reso mesi prima, davanti alla Corte, Trombetta Agostino. Che aveva specificato come, un certo qual giorno, si trovò a ricevere due telefonate dal signor Giacalone Luigi, una la mattina e una la sera, con la quale il signor Giacalone Luigi si raccomandava che fosse risolta una certa questione di assegni. Per aver, a distanza di qualche tempo, saputo che Giacalone Luigi, nel periodo in cui si trovava a Roma - questo per dichiarazione di altra persona imputata del processo - nonostante fosse e non poco impegnato nel progetto di eliminazione dell'ex collaboratore, o del collaboratore, del già collaboratore Contorno Salvatore, ciò non pertanto aveva un problema di assegni. Problema che lo sollecitava così tanto da provocare contatti telefonici che ebbe, per l'appunto, con Trombetta che era quello che doveva risolvere il problema degli assegni.

È un esempio che vale quel che vale, come tutti gli esempi. Ma è un esempio - mi sia consentito dirlo - che io cito a dimostrazione dell'intendimento che abbiamo perseguito ostinatamente di far conoscere alla Corte tutto ciò che era necessario, fosse conosciuto, stabilendo sul criterio della necessità il discrimine tra ciò che dovevamo rappresentare e ciò che era perfettamente inutile che noi andassimo a rappresentare.

Pur seguendo questo criterio di necessità, come regola di esercizio del progetto probatorio, il processo ha prodotto quello che ha prodotto.

Le dimensioni non sono una interpretazione, allora, dell'accusa; le dimensioni del processo sono esattamente quelle determinate dalla complessità e dalla dimensione della contestazione, nei suoi profili oggettivi e nei suoi profili soggettivi. Intendo dire, quanto ai fatti e quanto agli imputati. Il Giudice, nella sua sentenza - se questo paradosso potesse esser praticato - dovrebbe riportare per intero il dibattimento. Ma non lo potrà fare. Dovrà affrontare criticamente il materiale di prova che si è formato in atti.

Probabilmente non parlerà delle due telefonate fatte da Giacalone all'autolavaggio di Trombetta

Agostino alle 08.47 del mattino e alle 19.48 della sera, mi par di ricordare. Però il Giudice, in qualche modo, dovrà trovare lo strumento per operare le citazioni, per operare i collegamenti con molti più punti dell'istruttoria dibattimentale di quelli che affronterà criticamente, di quelli che il Pubblico Ministero, a sua volta e prima del Giudice, cercherà di illustrare e di affrontare criticamente.

Parlavo di dimensioni del processo, di dimensioni dei fatti.

Io ricordo che, quando svolgemmo l'esposizione introduttiva, già invitavamo la Corte a prendere atto della straordinarietà del processo. Oggi è perfettamente inutile invitare la Corte a prendere atto della straordinarietà del processo, visto che le conoscenze della Corte, a questo punto, sono assolutamente commensurate con la dimensione dell'imputazione.

Però una affermazione a carattere sintetico mi è necessario svolgere, a questo punto.

Dopo 160 udienze, che vicende abbiamo ricostruito? Abbiamo fatto la storia di una vicenda criminale, complessa, o abbiamo fatto la ricostruzione di un segmento criminale della storia di questo Paese? Questi fatti, questi sette episodi di strage, si racchiudono in una parentesi fine a se stessa, o sono vicende che hanno contrappuntato 11 mesi della storia di questo Paese?

Se con la loro memoria ripercorrono gli avvenimenti più significativi di quel contesto temporale, dal maggio del '93 all'aprile del '94, a prescindere dal fatto che loro sono i Giudici di questa Corte e che hanno vissuto a contatto con questi episodi di strage continuativamente. Ma se loro, estraneandosi da questa identità che hanno dovuto assumere, provano a riconsiderare quell'anno di storia di tutti, assegnano - come assegna il Pubblico Ministero - a queste vicende il primato, o quasi, il primato tra gli avvenimenti importanti del primo semestre del '93, in parte, del secondo semestre del '93 ancora e del primo semestre del '94? Assegnano questo ruolo privilegiato, riconoscono a questi avvenimenti l'essere stato un segmento criminale, ma della storia di questo Paese?

Noi diamo una risposta positiva, lo dico sommessamente. Perché tanto più serio, tanto più impegnativo è il dovere al quale si è chiamati, tanto è meglio, tanto è consigliabile, tanto è onesto, intellettualmente onesto abbandonare l'enfasi, recuperare compostezza, ragionare cercando di oggettivare ogni propria considerazione, ogni problematica, ogni criterio di giudizio. Il Giudice non smette mai di fare il Giudice, quale che sia il fatto che è chiamato a giudicare. Ma il Giudice non si aliena - non lo può fare - davanti alla natura vera dei fatti che è chiamato a giudicare, non li disconosce. Il Giudice non si ritira in una specie di torre, nella quale acquista, o recupera insensibilità, si guadagna una indifferenza, o si fa riconoscere una indifferenza. L'indifferenza del Giudice è sovrana, è immancabile, è imprescindibile, in quanto sia presupposto della sua indipendenza, sia presupposto della sua terzietà, sia presupposto della sua serietà di giudizio. Ma un giudizio, per essere tale, non può essere un giudizio indifferente. Deve essere un giudizio pienamente partecipe, pienamente consapevole, pienamente maturo, davanti a ogni componente, del fatto che deve giudicare.

Voi non dovete giudicare solamente se gli imputati sono responsabili dei fatti di strage. Dovete anche giudicare se sia corretta l'impostazione giuridica che di questi fatti ha dato il Pubblico Ministero. Dovrete anche giudicare se le stragi sono state commesse per una finalità di eversione dell'ordine costituzionale. Dovrete impadronirvi della nozione, del concetto, che è giuridico - ma non è solo giuridico - di ordine costituzionale. Dovrete verificare se la nozione, il concetto, che il Pubblico Ministero vi proporrà, sia esatto.

Nel caso che voi riconosciate un fondamento, all'impostazione del Pubblico Ministero, voi scriverete in una sentenza, nella vostra sentenza, che, attraverso una campagna di strage, si è praticato un tentativo di sovvertire l'ordine costituzionale di questo Paese. E non attraverso un fatto episodico, non attraverso un attentato. Ma attraverso un programma di azione criminale. In quest'aula, qualche anno fa, è stato giudicato - io credo che sia l'ultimo - un fatto grave di terrorismo, successo a Firenze: l'assassinio dell'ex sindaco di Firenze, Conti. Un reato attribuito ad alcuni appartenenti delle Brigate Rosse. Attribuito un reato, affermata la responsabilità, divenuta irrevocabile la sentenza.

Il caso vuole che il Pubblico Ministero di quel processo sia chi vi sta parlando in questo momento. Il reato di cui si parlava era l'articolo 280-bis del Codice penale: attentato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale.

Loro apprezzano la diversità estrema tra un fatto isolato, per quanto di una gravità assoluta: la vita di una persona sacrificata, su un programma politico che era tutt'uno con una pratica della lotta armata, quello delle Brigate Rosse.

Loro apprezzano, apprezzeranno la diversità estrema tra un agire criminale di quel tipo, da parte

di un'organizzazione - quella delle Brigate Rosse, come altre ne conosce, ahimé, la storia del nostro Paese - che della lotta armata ha fatto il programma fondamentale della propria identità storica, e un programma criminale come quello che voi andrete a giudicare. Un programma criminale dilatato nel tempo e nello spazio. Programma criminale che si giustifica e che si determina, non come somma di fatti di strage, ma come programma complessivo, nel quale ciascun fatto di strage ha ragione in quanto fa parte di una storia di stragi. I fatti che voi andrete a giudicare si sono distribuiti nel tempo, sì, alcuni si sono anche concentrati per la verità. Ma l'uno deduceva dall'altro - precedente o successivo che fosse - la propria qualificazione, la propria ragione d'essere, le motivazioni della propria realizzazione. E' di questa visione complessiva dei fatti che voi Giudici sicuramente vi impadronirete, sicuramente vi siete già impadroniti. Non esiste, nella storia di questo Paese, un periodo storico come quello che va dal maggio del '93 all'aprile del '94. In cui sia stata praticata la strage con tanta sistematicità. In cui sia stato messo a repentaglio l'interesse - ed è un termine del quale mi scuso - l'interesse all'incolumità pubblica, l'interesse alla conservazione della identità culturale. In cui siano stati messi a repentaglio questi interessi, questi beni con tanta sistematicità, con tanto accanimento.

Non sono considerazioni che faccio perché voi consideriate gli imputati peggio di quello che sono. Voi non li dovete demonizzare gli imputati, tantomeno lo farò io. Voi giudicherete e basta. Ma è la natura vera della vicenda, che non ci stancheremo mai di far sì che venga conosciuta in tutta la sua effettiva consistenza.

Non è per retorica e nemmeno per adoprare un argomento a effetto, ma credo di dire qualcosa che si giustifica pienamente - salvo che io non mi sbaglia, salvo che noi non ci sbagliamo - si giustifica pienamente dalle premesse che ho cercato di porre. Voi siete la Corte di Assise di Firenze, comunque la vostra sentenza sarebbe pronunciata in nome del popolo italiano.

Ma questa volta la vostra sentenza sarà pronunciata, come poche volte è successo in un'aula di giustizia italiana, in nome di tutto il popolo italiano. E non semplicemente perché non giudicate imputati fiorentini per fatti commessi esclusivamente a Firenze, ma perché giudicate imputati che provengono da altre regioni, che hanno portato a compimento - per fortuna non a pieno compimento - un programma di azione criminale diretto contro, non la fiorentinità, non contro una persona di Firenze, non contro un qualcosa che comunque riconduca a Firenze. Ma indirizzato, proiettato contro l'intera società di questo Paese, contro un'intera comunità nazionale.

Non è per dati esteriori che voi - non so se lo siete - avete dovuto coniugare al vostro esser fiorentini, o esser toscani, qualche cosa in più, qualche cosa di aggiuntivo, un'identità, non anagrafica, ma un'identità culturale ulteriore. Cosa vuol dire coniugare? Vuol dire che vi siete dovuti impadronire di certe conoscenze: delle strade, degli ambienti di Roma. Avete dovuto studiare il quartiere dei Parioli. Avete dovuto, più o meno, studiare Cinecittà e Torremaura. Avete dovuto studiare via Palestro e la zona di Porta Venezia. Avete dovuto studiare la riva destra e sinistra del Tevere. Così come avete dovuto familiarizzare con la parlata palermitana, avete dovuto familiarizzare - forse senza riuscirvi, a me non è riuscito - con la parlata alcamese. Ma non è per questi, che son dati esteriori. Perché voi vi accingete a pronunciare una sentenza nella quale l'intestazione sarà: in nome del popolo italiano di tutte le regioni della nazione italiana. Può darsi che qualcuno senta come inutili, superflue queste mie considerazioni. Retoriche no, perché non le faccio con retorica. Può darsi che appaiano inutili e allora voglio pensare, voglio sperare che siano scontate. Voglio pensare che sia eccessivo questo scrupolo. Ma anche se questo scrupolo è eccessivo, retrospettivamente eccessivo, ciò nondimeno mi fornisce il presupposto per una considerazione in più che debbo proporvi.

Io vi ho parlato di linguaggio, vi ho parlato di geografia, facendo una sorta di ricognizione sulle ragioni per le quali voi, lo credo, siete stati nel dovere - noi l'abbiamo dovuto far per primo - di spogliarci della nostra identità, almeno in parte. Però questa operazione va ripetuta e qui veramente non ci può essere né retorica, né inutilità. Questa operazione va ripetuta sostituendo al linguaggio parlato, il linguaggio concettuale.

Cosa intendo dire? Che riuscirete a giudicare, al meglio, questi imputati e questi fatti, a condizione e in misura direttamente proporzionale a quanto sarete capaci di impadronirvi del loro linguaggio concettuale. Questo è un passaggio fondamentale dell'intero processo.

Io son convinto che certi personaggi che son sfilati davanti a voi, vi hanno proposto dei modelli di comunicazione, dei modelli di ragionamento assolutamente inconsueti, per non dire in qualche caso indecifrabili. E guardino che non mi riferisco a certe acrobazie della comunicazione come quelle di cui ha parlato Brusca. Mi riferisco anche a qualche cosa di più semplice: alle acrobazie

suicide della comunicazione di Giuliano.

Se loro pensano di poter trasferire gli avvenimenti, questi avvenimenti, che hanno come protagonisti persone così specifiche, nelle loro regole di comportamento e nelle loro regole di comunicazione, all'interno dell'ordinario, del nostro modo di comportarsi e di comunicare, cioè delle nostre regole di comunicare e di comportarsi, loro commetterebbero un errore.

Una quindicina d'anni fa circa - in una delle prossime udienze, se ho tempo, spero di poter venire qui munito di un certo testo - ecco, una quindicina d'anni fa circa, in un incontro di studi del Consiglio Superiore della Magistratura, fu svolta una straordinaria relazione da una persona, della quale faccio il nome e non ho bisogno di aggiungere altro: è Giovanni Falcone.

La quale spiegava, con criteri rigorosamente giuridici, appellandosi rigorosamente al Codice e a commento di una certa sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria nei primi anni '80, spiegava di come sia necessario per il Giudice che avvicina le realtà di certi gruppi criminali, storicamente e organizzativamente definiti e strutturati, impadronirsi dei parametri delle cosiddette subculture criminali specifiche.

Non so se qualcuno dei presenti ha avuto modo di leggere quella straordinaria relazione. Cosa voleva dimostrare il dottor Falcone? Giovanni Falcone voleva dimostrare la necessità di portare all'interno del processo indiziario massime di esperienza, senza le quali dal fatto noto non si deduce il fatto ignoto secondo una attematissima regola di giudizio. Intendeva spiegare il dottor Falcone, appunto, che occorre la individuazione di massime di esperienza che il Giudice individua all'interno della subcultura criminale specifica e non all'interno di una cultura dell'ordinario, che non ha niente a che fare con la cultura della organizzazione criminale con la subcultura criminale specifica, alla quale riferisce il fatto e riferisce l'imputato.

Può essere che quello che vi sto dicendo appaia troppo radicale, appaia quasi un "aut aut" concettuale: o si ragiona così, o si sbaglia nel giudizio. No. Non è certo questo l'argomento che io voglio presentare alla Corte, altrimenti sembrerebbe un ultimatum, ma non avrei nessuna ragione per farlo. Ma è semplicemente per raccomandare, o per riaffermare la necessità di ricorrere ad una regola di analisi, ad una regola di valutazione, della quale il Pubblico Ministero non potrà fare a meno quando affronterà determinate pagine del processo.

Il nostro è un campo - parlo quello del Diritto, quello della Giustizia - nel quale c'è posto per tutti.

Per dirlo in termini molto semplici: è un campo nel quale è facile orecchiare. E si orecchia continuamente sui problemi del diritto, in generale; e sui problemi dei processi, in particolare. E come succede spesso, a orecchiare il prodotto poi è di seconda qualità, per non dire addirittura di scarto.

Il diritto, il processo, non si presta agli orecchianti. Si presta a chi detiene la cultura specifica che occorre per giudicare, per avventurarsi nelle norme e per avventurarsi nelle prove.

Questo è un Paese al quale tutti noi siamo affezionati. Questo Paese è anche la patria dello spettacolo nazionale popolare. Mi è venuto di prendere un appunto con queste parole, non so più se vadano bene. Anche il processo tende a questa spettacolarizzazione in chiave nazionale. Spettacularizzazione come altra faccia del genere di commercio, processo che si vende.

Io ricordo, da ragazzino, leggevo sui giornali quando di quel processo, quando di un altro, che vi erano due schieramenti: gli innocentisti e i colpevolisti. E dico pure che, da ragazzino, da giovane, mi sembrava plausibile che ci potessero essere gli innocentisti e i colpevolisti. Ma questa semplificazione mi ha convinto e mi convince sempre meno.

Io non credo che esista un Giudice innocentista e colpevolista. Il Giudice affronta il suo dovere, perviene al momento in cui deve giudicare; e nel momento in cui giudica, è Giudice e basta, non è né innocentista e né colpevolista. Nemmeno il Pubblico Ministero è innocentista o colpevolista. L'innocentismo e il colpevolismo fanno parte di culture collaterali al processo. Queste culture collaterali alimentano e svuotano gli argomenti più seri. Alimentano impropriamente o svuotano indebitamente anche gli argomenti più seri.

Di questi tempi, loro lo sanno, uno degli argomenti, così maltrattati dalle culture aspecifiche, è il Pubblico Ministero. Oggi parlare del Pubblico Ministero vuole dire parlare dello strapotere del Pubblico Ministero e basta. E io, dalle discussioni che sento, dalle discussioni che seguo - e non possono essere diverse da quelle che sentite e seguite voi - apprezzo la mancanza di un dato di riferimento fondamentale. Me lo lasci dire, signor Presidente, non la prenda come una divagazione della discussione, anche se forse potrebbe apparirle.

Non è molto tempo che ho sentito qualcuno dire che bisogna ridimensionare il potere del Pubblico Ministero per, in qualche modo, assicurare effettivamente la parità tra accusa e difesa. Fare del nominalismo in questo modo, vuol dire far torto alla serietà dei problemi. Manca un

elemento del problema, manca un dato forte del problema: di come si parla.

Il cosiddetto strapotere del Pubblico Ministero, non è altro che lo strapotere del Pubblico Ministero, sulla base del tipo di processo penale che siamo tenuti a praticare. Il Pubblico Ministero è l'organo motore di tutta la fase delle indagini preliminari. Fino alla sentenza di I Grado è l'organo motore dell'istruttoria dibattimentale.

Un Pubblico Ministero che non esercitasse fino in fondo le sue prerogative di Pubblico Ministero, sarebbe un Pubblico Ministero che viene meno ai suoi doveri.

Così come non ci può essere una parità fra accusa e difesa durante la fase delle indagini preliminari: bisognerebbe pensare all'imputato che può perquisire il Pubblico Ministero, o l'imputato che può fare... la persona sottoposta alle indagini che può fare le intercettazioni nell'ufficio del Pubblico Ministero.

Analogamente, davanti al Giudice, il Pubblico Ministero è gravato dal dovere di presentare e di formare la prova di accusa. Non è uno strapotere, è uno strapotere.

Tra noi e voi, tra il Pubblico Ministero e la Corte, non esiste una specie di elemento di compensazione, quale era rappresentata dalla vecchia istruzione formale. Oggi è il Pubblico Ministero direttamente che adisce il suo Giudice, nella fase delle indagini e nella fase del dibattimento.

Un Pubblico Ministero che si ridimensiona davanti ai propri doveri, è un Pubblico Ministero, che solo apparentemente, in posizione di uguaglianza rispetto alla difesa. È, più esattamente, un Pubblico Ministero che viene meno al suo dovere.

Potrei aggiungere che questo è il modello processuale che è stato posto a fondamento della... a fondamento e al traguardo della scelta garantista, compiuta dal popolo italiano, attraverso i propri rappresentanti. Ma, questo modello processuale, in quanto accusatorio, afferma il primato del Pubblico Ministero, nel momento stesso in cui lo costituisce nell'obbligo di provvedere da solo alla individuazione ed alla raccolta delle fonti di prova - questa è l'espressione tecnica - e lo costituisce nell'obbligo, da solo, di elaborare la prova a sostegno dell'accusa, elevata davanti al Giudice.

Primato rispetto alla prova di accusa, non primato rispetto alla difesa. La prova di accusa può essere fornita solamente dal Pubblico Ministero. Ha un monopolio della prova di accusa. Non può affrancarsi da questa situazione. È una situazione doverosa.

Ecco perché occorre - noi abbiamo cercato di farlo, cercheremo di dimostrarlo - occorre volersi sentire ancorati ad una professionalità specifica.

Questo processo ha bisogno di una professionalità ulteriore, rispetto a quella che un Pubblico Ministero è tenuto a mettere in campo. Ma lo stesso vale, e lo ripeto, credo per voi Giudici, così come vale per i difensori degli imputati.

Annotavo qui, un po' polemicamente: arriverà il momento in cui dovremo occuparci, seriamente, delle esigenze di controllo, di verifica, di analisi che pone, dentro il processo, il fenomeno della collaborazione.

Sarà un passaggio importante. Ieri - al più tardi ieri, ma anche ieri l'altro - l'argomento è stato sfiorato. Noi ci dovremo commisurare con il problema della collaborazione, non sotto un profilo di ordine generale, ma dovremo soffermarci sotto un profilo individualizzato, perché dovremo andare a controllare le nostre fonti di prova.

Noi proporremo alla Corte un progetto di verifica di alcune fonti di prova che noi, il Pubblico Ministero cioè, ha introdotto dentro al processo.

Cercheremo di fare questo lavoro con precisione, con onestà, senza fare del moralismo, né in un senso che nell'altro, cercando di avventurarsi in una strada difficile - quale sicuramente è questa - con circospezione, con attenzione, con argomenti senza enfasi, senza a-priori. Con un taglio mentale per intendersi, ci proveremo.

Ben diverso da quello che ha fatto scrivere, qualche mese fa, su una locandina di un quotidiano cittadino, fino a riempire per intero la locandina con queste parole, che tra un attimo vi pronunzierò e che ricordo: "Pentito ferma lo shopping."

Il giorno dopo che la Corte esaminò, davanti alla Corte fu esaminato Ferro Giuseppe - quindi la data ed il fatto sono ampiamente noti alla Corte - la pubblica opinione veniva informata, attraverso una locandina, che il pentito, Ferro Giuseppe nella specie, aveva fermato lo shopping. Eravamo sotto Natale. Perché era il pentito che aveva fermato lo shopping, per caso?

Il fatto che il quartiere, i dintorni più vicini dell'aula, dove ci troviamo, siano sottoposti a misure di sicurezza di un certo tipo, è un fatto che appartiene solamente alla vigilia, al giorno in cui è stato esaminato Ferro Giuseppe?

A quella ignota locandina, posso rispondere a distanza che, il dottor Nicolosi ed io, abbiamo sentito decine di volte - apro le virgolette - pentiti, a Firenze; non sentiti in piazza della Repubblica dove sono i nostri uffici, li abbiamo sentiti qui, li abbiamo sentiti negli uffici della Direzione Investigativa Antimafia, al ROS dei Carabinieri, in Questura. Abbiamo mai fermato un qualche shopping? Le misure di sicurezza che hanno paralizzato lo shopping dei cittadini fiorentini, sono state imposte dal pentito?

Ecco perché bisogna - noi cercheremo di farlo - bisogna riportare i problemi nostri, del processo alle loro effettive dimensioni.

In aula non si fanno guerre di religione, il Pubblico Ministero non ne farà; in aula non si esercitano a priori, il Pubblico Ministero si promette di non farlo, crede di non averlo mai fatto.

Una curiosità. Chissà perché, questo scontro di cultura - che è una cultura che io chiamo dell'attenzione e della pazienza - è una cultura della approssimazione. Il confronto, il contrasto debba essere così accanito quando investe temi che riguardano la Giustizia, il Diritto e la sua applicazione.

A me vengono in mente gli argomenti con i quali venivano confutate le prime scoperte di Galileo. Galileo, con un cannocchiale - mi pare fossero le prime settimane del 1610 - aveva scoperto i satelliti che ruotavano intorno a Giove. E ne dette annuncio all'intera comunità scientifica, e non solo scientifica, internazionale dell'epoca, attraverso un famosissimo scritto: "Sidereus nuncius". Voi vi ricordate contro chi si scontrava Galileo? Contro una affermazione scientifica, che scientifica non era, che aveva molto più che gli anni del cannocchiale. Gli argomenti che furono opposti a Galileo furono questi.

Il primo: avendo Galileo scoperto i satelliti di Giove con il cannocchiale, ma essendo il cannocchiale di per sé uno strumento piuttosto semplice, se ne deve dedurre che il cannocchiale nella sua semplicità fosse non conosciuto, conosciutissimo anche dagli antichi. I quali, però, essendo molto più intelligenti, avendo scoperto che uno strumento così semplice assicura delle conoscenze poco affidabili, l'hanno scartata. Ergo lo strumento utilizzato da Galileo, è uno strumento non affidabile.

Un altro argomento? Qual erano i corpi celesti ufficialmente in movimento, all'epoca di Galileo? Il sole, la luna, Mercurio, Venere, Terra, Marte e Giove. Sette.

Ma Galileo, introducendo i satelliti di Giove, alterava questo numero, lo cambiava. Ma si poteva cambiare il numero 7? No, perché il 7 è un numero sacro. È il numero biblico; e non solo biblico: sette sono le piaghe di Egitto come sette sono le meraviglie del mondo. Quindi, non ci possono essere più corpi celesti rispetto al numero di 7.

Ma, l'argomento più bello e di natura filosofica, era questo. Gli astrologi hanno previsto tutti gli accadimenti della storia: per il passato, per il presente e per l'avvenire. Gli astrologi hanno esercitato la loro arte sulla base di ciò che si muove nell'universo, nel firmamento.

E siccome la previsione degli astrologi è una previsione completa, vuol dire che i corpi celesti in movimento, dei quali Galileo parlerebbe, non potrebbero in alcun modo modificare un risultato che ha già ottenuto la sua completezza.

Quindi i satelliti di cui parla Galileo, sono satelliti inutili, rispetto alla previsione che gli astrologi sono stati capaci di formulare. Ma può esistere, in "rerum natura", qualche cosa che sia inutile? No. Ergo che i satelliti non esistono.

È l'esperienza sensibile quella che deve accompagnare il nostro lavoro. È un controllo organizzato, serio, non passionale di quello che siamo riusciti - parlo per il dottor Nicolosi e per me - di quello che siamo riusciti a rappresentare alla Corte.

Il nostro scopo è stato fino qui, è stato fino all'ultima udienza, la rappresentazione. Ci siamo dedicati a questo unico obiettivo: la rappresentazione.

Oggi si tratta di illustrare e argomentare. Si tratta di rovesciare anche il modello razionale che abbiamo utilizzato fino ad oggi.

Abbiamo analizzato, con un'udienza dietro l'altra, davanti alla Corte, con l'aiuto della Corte, in contraddittorio con le altre parti. Oggi dobbiamo sintetizzare: dobbiamo sostituire il modello dell'analisi con il modello della sintesi. È l'operazione più difficile da compiere, proprio perché, anche per un fatto di abitudine, essendosi la mente abituata, sperimentato sulla capacità di scomporre, la capacità di sezionare, come si trattasse di particelle elementari - "corpus primum" le chiamava Lucrezio - oggi, invece, dobbiamo ricomporre; dobbiamo ricomporre in forma ragionata e dobbiamo ricomporre finalisticamente.

A che cosa assomiglia questa operazione? Durante tutte queste udienze, il Pubblico Ministero è come se si fosse trovato davanti ad una cornice, molto ampia, dentro la quale andavano collocate

una ad una le tessere di un mosaico. Però, per le ragioni più varie, le tessere non potevano essere collocate fin dall'inizio l'una accanto all'altra. Ma si era nella necessità di collocarle l'una in un punto, l'altra in un altro e così via. Con una complicazione: che l'operazione di collocare la tessera in quel certo punto del mosaico, nel momento stesso in cui veniva compiuto, veniva anche illuminata. Ma di lì a poco, la luce si spostava nell'altra parte del mosaico, dove si andava a collocare l'altra tessera e la tessera precedente tornava nell'ombra.

Quando si è cominciato a collocare delle tessere vicine ad altre, già collocate precedentemente, si è intravisto come i bordi di una tessera combaciassero, più o meno bene, con i bordi della tessera che era già stata collocata in quel punto.

Oggi, secondo chi vi parla, le tessere sono state tutte messe al loro posto. E, allora, qual è l'operazione da compiere?

L'operazione da compiere è quella di accendere i riflettori su questo mosaico. Accendere i riflettori in maniera da cogliere, apprezzare, controllare se le tessere sono andate davvero, in maniera corretta, l'una accanto all'altra; se corrispondono le linee, i confini, i colori, il tratto del disegno; quali figure ne sono venute fuori, che immagine, che rappresentazione complessiva ne è venuta fuori.

Con una difficoltà di ordine pratico, notevole, della quale vi chiedo, prego la Corte di voler prendere atto: se noi portassimo la luce a ridosso di ogni singola tessera, potremmo fare in maniera minuziosa, questo lavoro. Questo vorrebbe dire che noi dovremmo chiedere alla Corte, un'attenzione di settimane, forse di mesi. Il che, non ci è consentito.

Allora dobbiamo accendere questa luce sul mosaico allontanandoci dalla superficie delle tessere. Potremmo accennarne le connessioni, la successione, la coerenza, l'armonia, ma non potremmo entrare nei particolari. Con tutto ciò, non possiamo nemmeno allontanarci troppo, non possiamo offrire una visione di insieme. Altro è sapere, altro è capire.

Dopo 160 udienze, il tipo di dimostrazione che il Pubblico Ministero è riuscito a dare: noi siamo convinti che è sostanzialmente capito. Abbiamo bisogno, però, per completare - come è giusto che sia fatto il nostro lavoro - abbiamo bisogno di darvi gli strumenti, di proporvi, di suggerirvi gli strumenti ulteriori, accessori, per sapere, oltre che capire. Cioè dire, per decifrare ciò che avete capito.

È un po' la metafora de "la legge di gravitazione universale". È stato un grosso problema per Newton, definire questa legge. È diventato abbastanza sciocco per ciascuno di noi capirlo, e siamo molto meno intelligenti di Newton.

Ma se dovessimo riformulare tutti i passaggi, attraverso i quali Newton è arrivato a formulare "la legge di gravitazione universale", avremmo delle difficoltà. Dovremmo chiedere a Newton - e certo il paragone non vuole essere riguardoso e tanto meno presuntuoso - dovremmo chiedere a Newton, anche senza entrare in tutti i passaggi anche i più di dettaglio del discorso, però, di farci una rappresentazione abbastanza intellegibile e, nello stesso tempo, del generale e del particolare.

Ecco la difficoltà notevole nella quale ci troviamo e alla luce della quale svolgeremo le nostre argomentazioni. Trovare la giusta distanza e riuscire, nello stesso tempo, a illuminare il generale ed il particolare, senza sfuocare sul particolare e senza far torto alla visione dell'insieme.

Io non so, Presidente, se possiamo... Se lei ritiene, magari, soffermarsi qui.

PRESIDENTE: [...] L'udienza è tolta e viene rinviata a domani, giorno 26 marzo 1998, alle ore 09.00.